

**DECISIONE n. 2/2021 DEL DEL COMITATO MISTO ISTITUITO A NORMA DELL'ACCORDO TRA
L'UNIONE EUROPEA E IL GIAPPONE PER UN PARTENARIATO ECONOMICO**

del 25 gennaio 2021

**relativa alla modifica delle appendici 2-C-1 e 2-C-2 dell'allegato 2-C sui veicoli a motore e loro parti
[2021/110]**

Il COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico («accordo»), in particolare l'articolo 23.2, paragrafo 3, l'articolo 23.2, paragrafo 4, lettera b), e l'articolo 9, paragrafo 1, dell'allegato 2-C dell'accordo,

considerando quanto segue:

- (1) Dalla firma dell'accordo e a seguito dei progressi compiuti nelle discussioni normative della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), l'Unione europea e il Giappone («parti») ora applicano due regolamenti ONU che non figuravano nell'elenco di cui all'appendice 2-C-1 dell'allegato 2-C dell'accordo. Inoltre, due regolamenti ONU che figuravano nell'elenco di cui all'appendice 2-C-2 dell'allegato 2-C dell'accordo sono ora applicati da entrambe le parti e devono essere trasferiti all'appendice 2-C-1. È pertanto opportuno aggiornare di conseguenza le appendici 2-C-1 e 2-C-2 conformemente all'articolo 9 dell'allegato 2-C dell'accordo. Tale aggiornamento aumenterà la certezza del diritto per gli operatori economici per quanto riguarda il quadro normativo delle relazioni commerciali preferenziali tra le parti.
- (2) In seguito alla valutazione favorevole del gruppo di lavoro sui veicoli a motore e loro parti dell'11 novembre 2019, sono state confermate la modifica dell'appendice 2-C-1 per includere i regolamenti ONU 53, 85, 145 e 146, e la modifica dell'appendice 2-C-2 per sopprimere i regolamenti ONU 53 e 85.
- (3) Le parti hanno già completato le rispettive procedure giuridiche interne necessarie per l'adozione della presente decisione. Esse intendono scambiarsi note diplomatiche a conferma della presente decisione entro 15 giorni dall'adozione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'appendice 2-C-1 dell'allegato 2-C dell'accordo è sostituita dal testo che figura all'allegato 1 della presente decisione.
2. L'appendice 2-C-2 dell'allegato 2-C dell'accordo è sostituita dal testo che figura all'allegato 2 della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è redatta in duplice esemplare. L'articolo 1 e gli allegati sono redatti nelle lingue facenti fede dell'accordo di cui all'articolo 23.8, paragrafo 1, dell'accordo, tutti i testi facenti ugualmente fede.

